

L'appalto integrato si caratterizza per il fatto che la prestazione a carico dell'appaltatore consiste nella progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e nella successiva esecuzione dei lavori, per cui la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4, della suddetta legge, redatto a cura della stazione appaltante. Inoltre, dall'art. 90, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. si può dedurre che la possibilità di integrare o ridurre le quantità di lavorazioni valutate carenti o eccessive ovvero di inserire voci mancanti deve essere giustificata sulla base degli elaborati grafici e del capitolato speciale posto a base di gara cioè, nel caso di appalto integrato, quelli attinenti al progetto "definitivo". Ciò risponde ad un'esigenza procedurale volta a garantire la comparabilità delle offerte secondo l'unico criterio di aggiudicazione prescelto, ossia il prezzo a corpo fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità delle opere o provviste. Qualora, al contrario, si ammettesse la possibilità di introdurre modifiche al progetto definitivo (ancorché meramente tecnico-dimensionali), necessarie per la migliore ingegnerizzazione del progetto (in fase esecutiva), si introdurrebbe nel confronto comparativo un ulteriore elemento di valutazione, consistente nel previo esame delle varianti proposte. In sostanza le imprese sarebbero chiamate ad anticipare l'elaborazione progettuale esecutiva ad un momento antecedente la stipula del contratto, obbligando così la stazione appaltante alla relativa valutazione, con conseguente appesantimento della procedura di gara e stravolgimento dello schema dell'appalto integrato in cui la progettazione esecutiva costituisce invece prestazione contrattuale (e non, come accade nell'appalto concorso, componente dell'offerta da valutare in sede di gara - cioè ai fini dell'aggiudicazione - da parte dell'apposita commissione). Legittimare tale *modus operandi* significherebbe, quindi, equiparare la procedura dell'appalto integrato a quella dell'appalto concorso, con mutazione della base progettuale di riferimento (progetto definitivo nel primo caso e preliminare nel secondo). Tuttavia, mentre nel caso di appalto concorso, in cui lo scopo è quello di valersi della capacità progettuale degli offerenti, l'offerta ha per oggetto proprio il progetto esecutivo e il relativo prezzo, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso i parametri individuati dall'art. 21, comma 2, lett. a), della legge n. 109/1994, e questo rende, pertanto, necessario disporre, già in sede di gara, di un progetto esecutivo completo da sottoporre ad esame e verifica ai fini dell'aggiudicazione. Nel caso di appalto integrato l'elaborazione del progetto esecutivo è, invece, rinviata a dopo l'aggiudicazione, proprio perché, secondo lo schema di tale procedura, non potendo il progetto esecutivo apportare variazioni rispetto al progetto definitivo, l'aggiudicazione può avvenire solo sulla base del prezzo più basso (la prestazione a corpo per la realizzazione della medesima opera è, pertanto, perfettamente comparabile con le altre in sede di gara). Non è possibile negare, tuttavia, che rispetto agli appalti tradizionali, svolti sulla base del progetto esecutivo redatto dall'amministrazione, l'appalto integrato può creare situazioni in cui un'impresa si accorga della presenza di lavorazioni inutili o eccessive ovvero omesse, proprio perché la gara viene svolta sulla base del solo progetto definitivo, ossia, per definizione, di uno schema progettuale generale e completo, ma tuttavia privo di quegli approfondimenti, soprattutto tecnici, propri della fase propriamente esecutiva. E', peraltro, onere non eludibile da parte della stazione appaltante curare con particolare attenzione la predisposizione del progetto definitivo, proprio per evitare che nella successiva fase di progettazione esecutiva emergano differenze tali da modificare sensibilmente le quantità di lavorazioni e, di conseguenza, il rapporto sinallagmatico con l'offerta aggiudicataria la quale, formulata a corpo (con prezzo quindi fisso ed invariabile a norma degli artt. 19, comma 4, della legge n. 109/1994 e s.m. e 326 della legge n. 2248 del 1865 All. F), sarebbe riferita ad opera (cioè prestazione contrattuale) parzialmente diversa. Ad evitare detta inaccettabile incongruenza provvede l'art. 140, comma 3, del citato Regolamento, che disciplina la successiva fase di esecuzione del contratto, disponendo che il progetto esecutivo non possa prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo che si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 109/1994 e s.m., ovvero nel caso siano riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo. Il che rappresenta coerente sviluppo della previsione contenuta nell'art. 25, comma 3, del Regolamento medesimo, secondo cui il capitolato (di cui è corredato il progetto definitivo) deve prevedere, tra l'altro, "le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo". La combinata lettura di queste ultime disposizioni con il sopra richiamato art. 90, comma 5, del Regolamento stesso rafforza allora la conclusione che il progetto definitivo, proprio perché costituisce la base del confronto concorrenziale, debba restare inalterato durante e dopo lo svolgimento della gara, salvo l'esigenza di apportare le varianti comunque ammissibili in corso d'opera (ex art. 25, comma 1, lett. a), b) e c) della legge n. 109/1994 e s.m.). In conclusione, la possibilità di modificare il progetto definitivo qualora, in sede di redazione del progetto esecutivo, emergano errori od omissioni del primo, resta subordinata alla sussistenza di un duplice ordine di fattori sottratti alla mera discrezione dell'offerente: - che ciò avvenga in fase di esecuzione del contratto, proprio per evitare che proposte di modifica avanzate in sede di gara introducano un ulteriore elemento di valutazione (non debitamente parametrato) rispetto al mero prezzo; - che sia la stessa stazione appaltante a procedere all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti

che hanno dato luogo alle variazioni, riconoscendo, in sostanza, i propri errori ed omissioni compiuti nel progetto definitivo (art. 140, comma 4, Regolamento), con ciò assumendosi tutte le responsabilità che ne conseguono. Resta quindi preclusa all'offerente la possibilità di apportare modifiche, alla lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera (o ai documenti che ne stanno alla base), diverse da quelle conseguenti alla rigorosa verifica condotta sulla base degli elaborati e del capitolato speciale del progetto definitivo posto a base di gara. Anche le modifiche, considerate ammissibili, alla lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera (o ai documenti che ne stanno alla base), devono essere adeguatamente giustificate dall'impresa offerente, al fine di evitare che in questo modo (cioè agendo sulle quantità) si possano conseguire riduzioni del prezzo complessivo aggirando così l'obbligo di sottoporsi a verifica di anomalia (generalmente condotta solo sui prezzi unitari proposti all'offerente).